



**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA O.N.L.U.S.**  
(di seguito denominata "FONDAZIONE" e/o "Parte")

**E**

**RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.**  
(di seguito denominata "RAI" e/o "Parte")

**(di seguito RAI e FONDAZIONE definite, congiuntamente "Parti")**

## VISTI

- gli articoli 2, 3 e 18 della Costituzione, che sanciscono e tutelano l'inviolabilità dei diritti fondamentali dei cittadini ed il diritto di associarsi per il perseguimento di scopi di pubblica utilità che siano conformi ai principi fondanti dell'ordinamento giuridico italiano;
- gli articoli 14 e 15 della Legge n. 108 del 1996 recante "Disposizioni in materia di usura", ai sensi della quale è stata riconosciuta la possibilità di costituire Fondazioni che operino sul territorio nazionale con l'obiettivo di contrastare e prevenire i fenomeni dell'usura e dell'estorsione attraverso l'accesso ai Fondi costituiti, a tal fine, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- lo Statuto della Fondazione in particolare l'art. 2 che, nel definirne le finalità ed in conformità del quale l'ente svolge la propria attività nel campo della sicurezza sociale e nell'ambito della lotta contro il fenomeno dell'usura e della relativa prevenzione, ne riconosce un ruolo sociale primario nella promozione e tutela dei diritti umani e civili nell'ottica del perseguimento di obiettivi di utilità sociale e di assistenza e sostegno a persone che si trovano in condizioni di difficoltà e svantaggio;
- la L. 7 giugno 2000, n.150 recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni",
- gli artt. 59 e 63 del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*", nonché il D.P.C.M. 28 aprile 2017, recante "*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione*", ai sensi dei quali RAI è concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale;
- il vigente Contratto nazionale di servizio, stipulato con il MIMIT (già Mise e nel seguito CNS);
- la delibera del 18 maggio 2022 del Consiglio dei ministri, di adozione dell'"Atto di indirizzo per la definizione delle linee guida sul contenuto del contratto di servizio 2023-2028";
- la delibera AGCOM 266/22 del 19.07.22 di approvazione delle Linee Guida degli ulteriori obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale per il quinquennio 2023- 2028, ai sensi dell'art. 59 c. 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;
- l'Atto del governo sottoposto a parere parlamentare n. 52 "Schema del contratto di servizio tra il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, per il periodo 2023-2028";

## PREMESSO CHE

- la Fondazione, costituita per atto notorio il 30.01.1966 Rep. 65263, riconosciuta con Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 marzo 1996 e

successivamente iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Umbria in data 15 aprile 1996 al numero 1067-1068/96, opera nel campo dell'assistenza sociale e della beneficenza, per promuovere la solidarietà, la prevenzione e la cultura della legalità in tema di denaro, prestito e quanto altro a essi connessi, anche assistendo sul piano tecnico, legale e amministrativo le persone fisiche, le famiglie o i piccoli operatori economici in condizioni di accertata difficoltà di accesso al credito, per facilitarne il mantenimento o il reinserimento nel circuito dell'economia legale e l'acquisizione di una maggiore consapevolezza sull'utilizzo delle loro risorse e degli strumenti finanziari disponibili;

- la medesima Fondazione, ai sensi del proprio Statuto e per gli effetti dell'art. 15 della legge 108 del 7 marzo 1996 (Disposizioni in materia di usura), è iscritta nello speciale elenco del Ministro del Tesoro delle Fondazioni e Associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed è risultata destinataria dei contributi previsti dalla stessa legge nell'ambito territoriale di competenza ed erogati dal Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;
- la RAI è il principale operatore di comunicazione radio televisiva e multimediale operante sul territorio italiano ed è consapevole dell'importanza della propria mission di servizio pubblico volta a garantire i valori dell'universalità, indipendenza, pluralismo, innovazione, responsabilità ed eccellenza. ed in conformità al vigente CNS ed agli obiettivi ivi declinati è tenuta a veicolare informazioni volte a favorire la cultura della legalità, nonché a garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'informazione, alla coesione sociale, al senso civico ed alla solidarietà ed all'educazione finanziaria (art. 2 co. 1 lett. c, co 3 lett. e, art. 3 lett. b, art. 4 co 2 lett. f) ;
- RAI è l'azienda istituzionalmente in possesso dei requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione di un programma di iniziative a carattere divulgativo, informativo formativo, in perfetta coerenza con la propria *mission* di concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e lo scopo sociale della FONDAZIONE;
- RAI, attraverso le proprie Direzioni editoriali e compatibilmente con le proprie risorse produttive ed economico-finanziarie, intende promuovere e realizzare, in collaborazione con la FONDAZIONE, iniziative di comunicazione e divulgazione sui temi afferenti alla lotta ed alla prevenzione all'usura, all'educazione finanziaria ed alla migliore consapevolezza nella gestione delle proprie risorse economiche, con l'obiettivo di promozione e diffusione dei valori del rispetto della legalità;
- le Parti, pertanto, con il presente Protocollo d'Intesa intendono avviare la collaborazione, che sarà disciplinata secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

*(Oggetto - Finalità – Obiettivi)*

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo (di seguito: "**Protocollo**") e vincolano le Parti alla loro osservanza.

1.2 la FONDAZIONE e RAI, nel quadro delle rispettive competenze istituzionali, si rendono reciprocamente disponibili ad una proficua collaborazione, finalizzata alla promozione e diffusione di iniziative e progetti collegati all'attività svolta dalla FONDAZIONE in materia di lotta e prevenzione del fenomeno dell'usura, di

educazione finanziaria, nell'ottica di valorizzazione della cultura della legalità, secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 2.

## **Articolo 2**

*(Modalità di attuazione)*

2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse ed all'art.1, le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle tematiche indicate in premessa e nell'oggetto del presente Protocollo.

2.2 In particolare le Parti collaboreranno ai fini della individuazione di programmi e di azioni (di seguito: **"Iniziative"**) nei campi di comune interesse, connessi con l'oggetto del presente Protocollo, definendo di volta in volta, compatibilmente con le rispettive esigenze, gli strumenti editoriali e le soluzioni radiotelevisive, multimediali e tecnologiche più idonee;

2.3 Le Iniziative di cui al comma 2, saranno disciplinate in appositi accordi attuativi (di seguito: **"Accordi Attuativi"**) che conterranno, altresì, la regolazione di dettaglio del rapporto bilaterale, anche da un punto di vista amministrativo ed economico, ai quali s'intenderanno applicabili le disposizioni del Protocollo, in quanto compatibili e se non diversamente disposto tra le Parti; i predetti Accordi attuativi potranno essere perfezionati anche con le società del Gruppo Rai in coerenza con le rispettive *mission*.

2.4 Resta in ogni caso inteso e concordato che, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a collaborare per individuare termini e condizioni di fattibilità delle predette Iniziative ma non assumono alcun obbligo in merito alla effettiva definizione e formalizzazione degli Accordi Attuativi. Pertanto, nessuna pretesa ad alcun titolo (neppure a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale) potrà essere imputata da una Parte all'altra in caso di mancata definizione e/o formalizzazione degli Accordi Attuativi.

## **Articolo 3**

*(Impegni della RAI)*

3.1 La RAI si rende disponibile, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali, produttive economico-finanziarie e/o di palinsesto a:

- a) collaborare nell'ambito delle Iniziative di cui all'articolo 2) di volta in volta individuate;
- b) valorizzare i modelli positivi adottati in materia di usura e prevenzione del fenomeno, di educazione finanziaria e di cultura della legalità, nonché l'immagine della FONDAZIONE e delle Istituzioni pubbliche italiane operanti nel campo connesso con le tematiche del Protocollo sia nell'ambito dei palinsesti già programmati e autonomamente realizzati dal servizio pubblico radiotelevisivo, sia attraverso nuove soluzioni multiplatforma, individuate in relazione alla attuazione del Protocollo;
- c) favorire il pieno impiego degli strumenti multimediali e digitali, per l'ulteriore diffusione dei contenuti che potranno essere individuati tra le Parti
- d) mettere a disposizione della FONDAZIONE, secondo modalità che potranno essere successivamente concordate tra le Parti, i contenuti del patrimonio audio-visivo RAI per la realizzazione di strumenti di comunicazione da parte della FONDAZIONE, da disciplinarsi ai sensi dell'art.2, comma 3

## **Articolo 4**

*(Impegni della FONDAZIONE)*

4.1 La FONDAZIONE si rende disponibile ad :

- a) assicurare la massima collaborazione per la migliore attuazione del Protocollo;
- b) agevolare la realizzazione di eventuali riprese radiofoniche e televisive, fornendo, su richiesta della RAI, l'assistenza logistica necessaria;
- c) assicurare la diffusione delle Iniziative realizzate in attuazione del Protocollo anche mediante i propri canali di comunicazione istituzionale.

#### **Articolo 5**

*(Gruppo di lavoro paritetico )*

Al fine di dare operatività e continuità alla collaborazione avviata con il presente Protocollo, le Parti si rendono disponibili a valutare l'eventuale creazione di un Gruppo di lavoro paritetico per la formulazione degli indirizzi e delle linee guida delle eventuali Iniziative da intraprendersi. In alternativa alla creazione del Gruppo di lavoro, ciascuna delle Parti potrà autonomamente adottare al proprio interno misure volte al medesimo fine.

#### **Articolo 6**

*(Organizzazione e gestione – Impegni Comuni)*

6.1 Nell'attuazione del Protocollo, FONDAZIONE e RAI utilizzano le rispettive risorse professionali e strumentali già oggi disponibili ed operano nei limiti delle rispettive risorse finanziarie i.

6.2 Le Parti mettono a disposizione il proprio personale in relazione alle singole Iniziative attivate.

6.3 Le Parti si obbligano ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.

6.4 Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione del Protocollo, dei suoi contenuti e delle Iniziative conseguenti, anche affiancando i propri loghi e/o marchi commerciali e/o marchi di servizio nei materiali promozionali destinati alle Iniziative realizzate a seguito del Protocollo, con modalità che saranno concordate, fermo restando che ciascuna Parte potrà utilizzare i loghi e marchi commerciali e/o marchi di servizio dell'altra Parte esclusivamente nell'ambito delle Iniziative conseguenti al Protocollo e per finalità non commerciali. Loghi, marchi commerciali e/o marchi di servizio restano di esclusiva titolarità della Parte che li ha forniti, non implicando, il loro utilizzo, concessione o licenza d'uso in conformità al successivo art.8.

#### **Articolo 7**

*(Divieto di cessione a terzi)*

7.1 Le Parti s'impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il Protocollo e le situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, da esso scaturenti, fatte salve le società del "Gruppo Rai", individuabili ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, ivi incluse le società consociate e/o partecipate.

7.2 Nessuna delle Parti può essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del Protocollo e degli Accordi Attuativi eventualmente conclusi.

7.3 Il presente Protocollo supera ed annulla qualsiasi intesa intercorsa tra le Parti in forma orale o scritta e, pertanto, costituisce l'unico accordo valido in relazione a ciò che ne forma oggetto.

#### **Articolo 8**

*(Utilizzo denominazioni)*

8.1 Salvo quanto previsto all'articolo 6, le Parti rimangono proprietarie esclusive delle rispettive denominazioni e marchi commerciali e di servizio. E' fatto reciproco divieto di utilizzare i rispettivi loghi e/o marchi commerciali e/o di servizio di una delle Parti per finalità diverse da quelle previste nel presente Protocollo senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria.

8.2 Alla scadenza del Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno utilizzare in abbinamento con il proprio, denominazione, marchio commerciale o di servizio, logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo.

#### **Articolo 9**

*(Durata)*

9.1 Il Protocollo ha validità di anni 3 decorrenti dalla data di sottoscrizione.

9.2 Il Protocollo non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.

9.3 Le Parti potranno concordare, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, fermo restando che, in ogni caso, il Protocollo non è tacitamente o automaticamente rinnovabile.

9.4 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi con le modalità di cui al successivo art. 12, fatti salvi gli eventuali Accordi attuativi precedentemente perfezionati e le Iniziative avviate che dovranno essere portate a completa esecuzione.

9.5 Il Protocollo potrà essere pubblicato sul sito istituzionale della FONDAZIONE.

#### **Articolo 10**

*(Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione)*

10.1 la FONDAZIONE prende atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito "MOGC"), del Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito "PTPC") adottati da RAI rispettivamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet [www.Rai.it](http://www.Rai.it) e garantisce di adottare e che adotterà, nell'ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC e PTPC, che porterà a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle attività afferenti l'attuazione del presente Protocollo.

10.2 la FONDAZIONE dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con la RAI, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione del presente Protocollo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello

stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.

## **Articolo 11**

(Privacy)

11.1 RAI e la FONDAZIONE si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendali, indirizzo email aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell'esecuzione del presente Protocollo sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.

11.2 Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

11.3 Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.

## **Articolo 12**

(Comunicazioni)

12.1 Qualsiasi modificazione od integrazione al Protocollo non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto, firmato dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna Parte.

12.2 Qualsiasi comunicazione dovuta in base al Protocollo ed agli eventuali Attuativi dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo *e-mail/pec* ai seguenti indirizzi:

(a) se a RAI, all'attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, in qualità di soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella dott.ssa Lucia Cocco, ai seguenti indirizzi: e-mail [accordiistituzionali@rai.it](mailto:accordiistituzionali@rai.it) - pec [accordi.istituzionali.cbaai@postacertificata.rai.it](mailto:accordi.istituzionali.cbaai@postacertificata.rai.it);

(b) se alla FONDAZIONE, all'attenzione del Presidente in qualità di soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato nella persona del Dott. Fausto Cardella ai seguenti indirizzi: e-mail [antiusura@regione.umbria.it](mailto:antiusura@regione.umbria.it) pec [antiusurapec@legalmail.it](mailto:antiusurapec@legalmail.it).

12.3 Le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo email senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del primo comma del presente articolo.

## **Articolo 13**

*(Disposizioni finali - Miscellanea)*

13.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione, risoluzione del presente Protocollo e degli Accordi Attuativi, ove stipulati.

13.2 In nessun caso nessuna delle Parti potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Protocollo e/o degli Accordi Attuativi eventualmente conclusi.

13.3 Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo e/o degli Accordi Attuativi sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

13.4 Nessuna delle disposizioni del Protocollo può essere interpretata come idonea a creare tra le Parti un vincolo di associazione, società o joint venture.

13.5 Le Parti si danno reciprocamente atto che il Protocollo ed ogni sua clausola sono stati oggetto di specifica trattativa e non trovano pertanto applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.

*Il presente accordo si compone di tredici articoli e viene sottoscritto unicamente in forma digitale.*

**FONDAZIONE UMBRIA PER LA PREVENZIONE DELL'USURA O.N.L.U.S.**

**RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S. p. A**

**Direttore Sede Regionale per l'Umbria**